

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 923 del 05 luglio 2021

**Accreditamento istituzionale della Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta, modulo ad attività assistenziale intermedia, per pazienti adulti con problematiche psichiatriche "Villa delle Rose" di Insieme Si Può Società Cooperativa Sociale con sede operativa in Vittorio Veneto (TV) via Forlanini n. 25. Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002.**

*[Servizi sociali]*

Note per la trasparenza:

Con il provvedimento in esame si provvede all'accreditamento istituzionale della Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta, modulo ad attività assistenziale intermedia, per pazienti adulti con problematiche psichiatriche "Villa delle Rose" di Insieme Si Può Società Cooperativa Sociale con sede operativa in Vittorio Veneto (TV) via Forlanini n. 25 per n. 13 posti letto in conformità a quanto previsto con DGR n. 1437 del 1° ottobre 2019.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002 e s.m. la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.L.gs. 30 dicembre 1992 n.502 e s.m.i..

Tale normativa regionale, che si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione legittima la presenza di dette strutture nel sistema sanitario regionale (SSR) e promuove lo sviluppo della qualità dell'assistenza attraverso un approccio di sistema.

L'obiettivo è, infatti, quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia, di efficienza, di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini nonché appropriata rispetto ai reali bisogni di salute della persona.

In particolare con deliberazioni giuntali n. 2501 e n. 2473 del 6 agosto 2004; n. 1616 del 17 giugno 2008 e n. 748 del 7 giugno 2011 sono stati approvati e aggiornati i requisiti e gli standard per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento istituzionale delle strutture che operano nel settore della salute mentale, ivi comprese le Comunità Terapeutiche Riabilitative Protette - C.T.R.P. - definendo le procedure applicative in tema di procedimento di accreditamento stabilendo, contestualmente, che le Comunità Terapeutiche Riabilitative Protette possano avere una capienza massima di 14 posti.

Successivamente con la DGR n. 1673 del 12 novembre 2018 sono state definite le dotazioni di posti letto per le Aziende U.I.s.s. di strutture sanitarie e socio sanitarie, le tariffe massime di riferimento e le quote sanitarie die/utenti, stabilito un sistema di controllo per il rispetto dei tempi di permanenza, strumenti di valutazione e monitoraggio dello stato psicopatologico e dei progetti riabilitativi nella fase iniziale, intermedia e finale mentre con DGR n. 1437 del 1 ottobre 2019 sono stati approvati i piani di massima relativi ai posti letto delle strutture residenziali extraospedaliere dell'area della salute mentale.

Con successiva DGR n. 522 del 28 aprile 2020 si è proceduto al rilascio o al rinnovo dell'accreditamento delle strutture della semiresidenzialità e residenzialità della salute mentale in scadenza.

Dalla documentazione agli atti, in attuazione di tale complesso iter procedurale, risulta quanto segue:

- la struttura è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata da Azienda Zero con Decreto Dirigenziale del Direttore della U.O.C. Autorizzazione all'esercizio e Organismo Tecnicamente Accreditante n. 49 del 28 febbraio 2020;
- il Legale rappresentante della struttura ha presentato domanda di accreditamento istituzionale per 13 posti letto con nota prot. reg. n. 365563 del 15 settembre 2020;

- la Direzione Programmazione Sanitaria - LEA, a seguito di specifica richiesta prot. reg. 444651 del 20 ottobre 2020, ha confermato con nota prot. reg. 465799 del 2 novembre 2020 la coerenza con la programmazione attuativa locale e regionale della struttura;
- l'Azienda Zero, a seguito di specifica richiesta prot. reg. 516955 del 3 dicembre 2020, ha costituito il Gruppo Tecnico Multi professionale (G.T.M.), ed in esito alla verifica svolta in data 14 gennaio 2021 dal precitato gruppo, ha trasmesso all'U.O. Legislazione Sanitaria e Accreditamento, con nota prot. reg. 26004 del 20 gennaio 2021 il rapporto di verifica per l'accreditamento istituzionale per capacità ricettiva pari a n.13 posti letto, con esito positivo.
- La Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) nella seduta del 3 maggio 2021, sentita l'Azienda U.l.s.s. competente, ha espresso parere favorevole all'accreditamento istituzionale come da nota prot. reg. 212373 del 7 maggio 2021.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n. 22/2002, col presente provvedimento si propone, in coerenza con le previsioni di cui all'autorizzazione all'esercizio, l'accreditamento istituzionale della Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta, modulo ad attività assistenziale intermedia, per pazienti adulti con problematiche psichiatriche "Villa delle Rose" di Insieme Si Può Società Cooperativa Sociale con sede operativa in Vittorio Veneto (TV) via Forlanini n. 25 per n.13 posti letto.

Si dà atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 quinquies del D.Lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

VISTA la Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali";

VISTA la Legge Regionale n. 19 del 25 ottobre 2016 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS";

VISTA la Legge Regionale n. 48 del 28 dicembre 2018 "Piano socio sanitario regionale 2019-2023";

VISTA la DGR n. 2501 del 6 agosto 2004 "Attuazione della L.R. 16/08/2002 n. 22 in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle procedure";

VISTA la DGR n. 1616 del 17 giugno 2008 "Approvazione dei requisiti e degli standard per le unità di offerta nell'ambito della salute mentale (L.R. 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali")";

VISTA la DGR n. 1673 del 12 novembre 2018 "Programmazione del sistema di offerta residenziale extra-ospedaliera per la salute mentale. Deliberazione n. 59/CR del 28 maggio 2018";

VISTA la DGR n. 1437 del 1 ottobre 2019 "Approvazione posti letto strutture residenziali extraospedaliere area salute mentale relativi ai piani di massima delle Aziende Ulss. DGR 1673 del 12 novembre 2018.";

VISTA la DGR n. 522 del 28 aprile 2020 "Rilascio e rinnovo dell'accreditamento istituzionale a soggetti privati titolari di strutture sanitarie di residenzialità extraospedaliera nell'area della salute mentale. L.R. n. 22 del 16 agosto 2002";

VISTA la DGR n. 1363 del 16 settembre 2020 "Procedimenti di rilascio e rinnovo dell'accreditamento istituzionale: determinazioni attuative della L.R. n. 22 del 16 agosto 2002 e previsioni per l'anno 2020 sui procedimenti riferiti a soggetti privati che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie. L.R. n. 22 del 16 agosto 2002";

VISTO il Decreto Dirigenziale del Direttore della U.O.C. Autorizzazione all'esercizio e Organismo Tecnicamente Accreditante di Azienda Zero n. 49 del 28 febbraio 2020;

VISTO il rapporto di verifica per l'accreditamento istituzionale, trasmesso da Azienda Zero con nota prot. reg. n. 26004 del 20 gennaio 2021;

VISTO il parere espresso dalla CRITE nella seduta del 3 maggio 2021 e trasmesso con nota prot. reg. 212373 del 7 maggio 2021;

VISTO l'art. 2 comma 2 della Legge Regionale n. 54 del 31.12.2012.

delibera

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di rilasciare l'accreditamento istituzionale alla Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta, modulo ad attività assistenziale intermedia, per pazienti adulti con problematiche psichiatriche "Villa delle Rose" di Insieme Si Può Società Cooperativa Sociale con sede operativa in Vittorio Veneto (TV) via Forlanini n. 25 per n.13 posti letto;
3. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque con periodicità triennale, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui art. 20 della L.R. 22/2002;
4. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato ovvero di soggetto giuridico non accreditato ma che sia soggetto al controllo di soggetto giuridico accreditato, secondo le linee guida definite con le organizzazioni sindacali della dirigenza medica e trasfuse nella DGR n.1314/16, ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, con il SSR;
5. di disporre, che l'Azienda U.L.S.S. di riferimento dovrà accertare prima della stipula dell'accordo contrattuale e, successivamente, con cadenza annuale l'insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata;
6. di disporre in caso di accertate situazioni di incompatibilità originarie e/o sopravvenuta l'adozione di provvedimenti di autotutela o sanzionatori, ai sensi della L.n. 241/90 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;
7. di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento si applicano le disposizioni di cui alla DGR n. 2201/2012;
8. di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione all'Azienda ULSS competente per territorio;
9. di incaricare, l'U.O. Legislazione sanitaria e Accreditamento afferente all'Area Sanità e Sociale, dell'esecuzione del presente atto nonché dell'eventuale adozione, in caso di errori materiali del presente atto, del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all'Azienda U.l.s.s. di riferimento;
10. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
11. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
12. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.